



U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 94

DEL 16-11-2021

OGGETTO: Autorizzazione alla ditta E.T.G. S.r.l. ad affidare in subappalto alle ditte L.I.F. S.r.l. e Crosera Impianti S.r.l., attività inerenti l'affidamento diretto della fornitura, installazione e messa in rete di 2 stazioni di misura della portata in tempo reale e adeguamento tecnologico di 6 stazioni di rilevamento idrometrico, approvato con Determina n. 78 del 15/09/2021.



Il Dirigente dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi

Premesso che:

- con Determina del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi n. 78 del 15/09/2021 veniva approvato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., dell'appalto di fornitura, installazione e messa in rete di 2 stazioni di misura della portata in tempo reale e adeguamento tecnologico di 6 stazioni di rilevamento idrometrico, compresa garanzia on-site e manutenzione preventiva per 12 mesi, alla società ETG S.r.l., con sede legale in Via di Porto, 159 – Scandicci (FI), P.I. e C.F. 01914740483, al prezzo complessivo di Euro 39.599,85, oltre a Euro 2.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esc.);
- il contratto d'appalto è stato formalizzato mediante scrittura privata sul MEPA in data 27/09/2021 ed è in corso di esecuzione;
- in sede di presentazione dell'offerta l'appaltatore si era riservato la facoltà di subappaltare parte delle prestazioni (installazione, messa in rete e manutenzione delle due stazioni) nei limiti previsti dalla legislazione vigente alla data di avvio della procedura di affidamento, ovvero del 50% delle prestazioni appaltate;

Preso atto che:

- sono pervenute a questa amministrazione – con PEC del 28/10/2021, prot. n. 97461 e con PEC del 29/10/2021, prot. n. 98057 – da parte di ETG S.r.l., rispettivamente due istanze con le quali è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto per lo svolgimento di attività di supporto all'installazione delle stazioni di misura oggetto di affidamento e della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, alle seguenti società:
 - L.I.F. S.r.l. con sede in Via di Porto, 159 – Scandicci (FI), P.I./C.F. 05038730486, per un importo di Euro 2.200,00 (IVA esc.) di cui Euro 100,00 (IVA esc.) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



- Crosera Impianti S.r.l. con sede in Via Noiari, 73 – Concordia Sagittaria (VE), P.I./C.F. 02638230272, per un importo di Euro 6.700,00 (IVA esc.) di cui Euro 200,00 (IVA esc.) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- questa U.O. ha richiesto integrazioni documentali, interrompendo nel contempo i termini del procedimento;
- con due PEC del 05/11/2021, ns. prot. n. 100236 del 5/11/2021 e n. 100469 del 08/11/2021 e successiva PEC del 12/11/2021, ns. prot. 102567 del 12/11/2021, la società ETG S.r.l. ha provveduto alle regolarizzazioni richieste;

Atteso che la richiesta di autorizzazione al subappalto è, allo stato attuale, debitamente corredata della documentazione prevista dall'art. 105, commi 4 e 7 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare del contratto di subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

Evidenziato che, ai sensi del co. 18 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto o del cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero, entro quindici giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00 e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Verificati gli atti allegati alle istanze di cui sopra e riscontrata la regolarità di tutta la documentazione ed il rispetto della normativa vigente;

Dato atto che ARPAV non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore secondo quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 avendovi quest'ultimo espressamente rinunciato e come previsto dal Comunicato del Presidente di ANAC del 25/11/2020;

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto sulla base della documentazione acquisita agli atti di ufficio;

Rilevato che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, non ancora concluse, la presente autorizzazione è rilasciata in assenza



temporanea delle stesse sotto condizione risolutiva nel caso in cui risultino successivamente positive;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;

VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;

IN BASE alla delega attribuita con DDG n. 322 del 05/11/2020 come aggiornata dal DCS n. 253 del 02/09/2021;

DETERMINA

1. di autorizzare la società ETG S.r.l ad affidare in subappalto le prestazioni di supporto all'installazione delle stazioni di misura oggetto di affidamento e della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, alle seguenti società:
 - L.I.F. S.r.l. con sede in Via di Porto, 159 – Scandicci (FI), P.I./C.F. 05038730486 per un importo presunto di Euro 2.200,00 (IVA esc.) di cui Euro 100,00 per oneri della sicurezza (IVA esc.) non soggetti a ribasso;
 - Crosera Impianti S.r.l. con sede in Via Noiari, 73 – Concordia Sagittaria (VE), P.I./C.F. 02638230272 per un importo presunto di Euro 6.700,00 (IVA esc.) di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza (IVA esc.) non soggetti a ribasso;
2. di accettare la rinuncia espressa nei contratti di subappalto dalle società subappaltatrici al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016;
3. di prevedere l'efficacia dell'autorizzazione al subappalto sotto la condizione risolutiva in caso di esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 da parte delle società subappaltatrici;



4. di dare atto che il presente atto non comporta imputazione contabile in quanto la spesa trova copertura nell'autorizzazione di spesa assunta con Determinazione dell'U.O. Acquisizione Beni e Servizi n. 78 del 15/09/2021;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANTONELLA SPOLAORE